

Determinazione n. 24/96

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 maggio 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, con il quale il **Mediocredito Centrale** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi del Mediocredito Centrale s.p.a., relativi agli esercizi finanziari dal 1988 al 1995, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giulio Weiss di Valbranca e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione del Mediocredito Centrale s.p.a. per gli esercizi dal 1988 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - della relazione come innanzi deliberata che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1988 al 1995 - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione del Mediocredito Centrale s.p.a.

L'ESTENSORE

f.to Weiss di Valbranca

IL PRESIDENTE

f.to Coltelli

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL *MEDIOCREDITO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE s.p.a.*, PER GLI ESERCIZI 1988-1995

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. La costituzione della società. Lo statuto, l'oggetto sociale, gli organi. - 3. Rapporti tra amministrazioni statali e Mediocredito centrale per la gestione dei provvedimenti agevolati. - 4. Il controllo della Corte dei conti - 5. L'attività del Mediocredito centrale: 5.1. l'attività creditizia; 5.2. l'attività agevolativa; 5.3. la provvista; 5.4. l'attività di ricerca e di studio; 5.5. le iniziative più recenti; 5.6. osservazioni sulla normativa di riferimento. - 6. Il personale, la struttura organizzativa. - 7. La struttura del bilancio, il conto economico e la situazione patrimoniale, i dati del conto economico riclassificato, gli indicatori di redditività, osservazioni. - 8. Il bilancio consolidato. - Conclusioni. - Appendice: prospetti relativi ai fondi pubblici di agevolazione. - Allegato: determinazione 12/93 della Sezione Controllo Enti della Corte dei conti

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce alle Camere, in base all'art. 100 della Costituzione, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione del Mediocredito centrale s.p.a. per gli esercizi 1988 - 1995¹ e sui più significativi eventi successivi.

Si premette che, in ragione della trasformazione dell'ente pubblico economico in figura societaria, disposta con legge 26 novembre 1993, n.489, significative differenze hanno caratterizzato l'attività di gestione del Mediocredito centrale tra il periodo in cui ha operato quale ente pubblico economico e il periodo successivo in cui ha funzionato secondo l'assetto delineato dallo statuto della società e dalla disciplina del codice civile e ciò apparirà evidente nel corso della relazione.

Nel convincimento, poi, che di maggior interesse possano risultare gli elementi conoscitivi relativi a quest'ultimo arco temporale e nel rispetto, quindi, di un'esigenza di maggiore attualità, si è ritenuto di riferire in maniera diffusa sugli eventi successivi alla trasformazione in s.p.a., mentre per quanto riguarda il periodo precedente, si farà riferimento prevalentemente ai dati di bilancio, tenuto anche conto dei numerosi esercizi finanziari cui la relazione fa riferimento.

¹ La Corte ha già riferito per gli esercizi fino al 1987 (vedi Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Doc. X, n.87).

2. La costituzione della società, lo statuto, l'oggetto sociale, gli organi

Il 25 novembre 1992 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico istituito con la legge 25 luglio 1952, n.949, deliberò di dare avvio alla procedura di trasformazione dell'ente in società per azioni bancaria, in applicazione della disciplina sulla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, dettata dalla legge 30 luglio 1990, n.218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356.

Il 21 dicembre 1992 il Consiglio generale dell'Istituto, approvò il progetto di trasformazione, il relativo statuto, nonché la determinazione del patrimonio netto iniziale della società per azioni risultante dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo 356/1990.

Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo rimise la valutazione di detta trasformazione all'esame della competente Sezione del controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

La Sezione con determinazione n.12/93 del 16 marzo/20 aprile 1993, che si allega in copia alla presente relazione, ebbe a dichiarare la non conformità a legge della detta trasformazione in quanto il fondo di dotazione dell'Istituto non aveva composizione associativa ed in quanto ne risultavano alterate le funzioni in materia di attività agevolativa dell'Istituto stesso.

Nelle motivazioni della determinazione la Sezione ebbe ad evidenziare che le funzioni affidate al Mediocredito centrale dalla disciplina istituzionale sono distinte in funzioni d'intermediazione finanziaria, di natura creditizia, e funzioni di agevolazione, di natura pubblico-amministrativa; queste ultime, peraltro, prevalenti sulle prime. Si ritenne, quindi, che la trasformazione in s.p.a. bancaria avrebbe determinato la degradazione della fondamentale funzione dell'agevolazione finanziaria dell'Istituto il quale non poteva, con mero atto statutario di iniziativa del Consiglio generale, procedere ad una revisione dell'assetto istituzionale del Mediocredito centrale facendo ricorso alla disciplina delle comuni aziende di credito, in assenza di inequivocabili disposizioni di legge

che, modificando il quadro di riferimento dell'ente, esplicitamente ne avessero mutato la natura.

Tale condizione ebbe a verificarsi con l'emanazione della legge 26 novembre 1993, n.489 la quale ha previsto espressamente che la società per azioni derivante dalla trasformazione del Mediocredito centrale avrebbe dovuto succedere nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'Istituto era titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti e che l'oggetto sociale previsto nello statuto della società avrebbe dovuto assicurare il perseguimento delle finalità dell'ente originario operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.

A seguito dell'emanazione di detta normativa il Consiglio generale dell'Istituto ebbe nuovamente a deliberare, in data 22 dicembre 1993, la trasformazione dell'Istituto in società per azioni, il relativo statuto e la determinazione del patrimonio netto iniziale della società per azioni in lire 2.142.719.608.300 di cui lire 1.866.867.680.000, costituenti il capitale sociale, e il residuo patrimonio netto, pari a lire 275.851.928.300, imputato a riserve a fondi.

Il capitale sociale rappresentato da n. 186.686.768 azioni ordinarie del valore nominale di lire 10.000 ciascuna sono state tutte attribuite all'azionista unico (Ministero del tesoro).

Il patrimonio netto iniziale della società è stato così determinato a seguito di una relazione predisposta da un collegio di esperti in materia bancaria, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, asseverata con giuramento avanti a Notaio e redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356.

La delibera di trasformazione, unitamente allo statuto della società per azioni è stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 218/1990 e dell'art. 3 del decreto legislativo 356/1990 dal Ministero del tesoro, con decreto n.529048 in data 11 marzo 1994, previe intese con la Banca d'Italia e con il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Tribunale di Roma ha infine omologato la costituzione della s.p.a. e, di conseguenza, la società stessa è stata iscritta nel registro delle imprese il 21 aprile successivo.

Lo statuto della società è costituito da 34 articoli tra i quali sono da segnalare i seguenti:

- l'articolo 2 nel quale oltre all'indicazione della sede legale viene prevista la possibilità di istituire dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- l'articolo 4 nel quale viene indicato l'oggetto sociale consistente nell'esercizio dell'attività bancaria con la precisazione, in armonia con quanto disposto dall'art.2, comma 3, della legge 489/1993, che la società opera esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale. Viene anche previsto che la società possa gestire l'attività agevolativa per conto o nell'interesse di enti e amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni;
- la Società potrà inoltre assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo;
- gli artt. 6 - 8 trattano del capitale sociale e delle azioni. E' previsto che la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere allo Stato o ad enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga allo Stato o ad enti pubblici;
- gli art. 9 - 14 trattano dell'assemblea ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata nei casi e per gli effetti previsti dalla legge;
- gli artt. 15 - 22 trattano del Consiglio di amministrazione che dovrà essere composto da un numero minimo di 5 a un massimo di 9 membri secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti, su proposta del

Presidente, il Vice Presidente. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Amministratore delegato e può nominare un Comitato esecutivo;

- gli art. 23 e 24 riguardano il Comitato esecutivo il quale provvede all'amministrazione della società in conformità allo statuto e alle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione;
- gli art. 25 e 26 riguardano il Presidente il quale viene nominato dall'assemblea, dura in carica tre esercizi ed ha la legale rappresentanza della società. Spetta al Presidente il potere di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione gli indirizzi generali della gestione e sovrintende alla loro attuazione;

- l'art. 27 tratta della firma e della rappresentanza sociale;
- l'art. 28 riguarda il Collegio sindacale nominato dall'assemblea e costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente e due supplenti;
- l'art. 29 riguarda la direzione centrale;
- gli artt. 30 e 32 trattano dell'esercizio, del bilancio e del riparto degli utili;
- l'art. 33 tratta della liquidazione della società;
- l'art. 34 prevede che, in deroga alle disposizioni dello statuto, in sede di prima applicazione alcuni organi dell'ente pubblico trasformato, e cioè, il Presidente, il Consiglio di amministrazione con l'integrazione di 3 membri e il Collegio sindacale rimangano in carica nella società fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso al momento in cui la trasformazione ha effetto.

Rimasti così transitoriamente in carica nella società, ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio sindacale dell'ente pubblico trasformato, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 aprile 1994, ha provveduto a nominare il

Vice Presidente, il Comitato esecutivo e infine l'Amministratore delegato nella persona del direttore generale dell'ente pubblico.

Ha inoltre delegato, a norma dell'art. 21 dello statuto (Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato esecutivo, al Presidente, all'Amministratore delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni), particolari attribuzioni e poteri ai titolari di detti organi.

Nella stessa seduta è stata confermata l'istituzione di alcuni organi consulenziali già funzionanti presso l'ente pubblico e, precisamente: il comitato tecnico-consultivo per gli interventi all'interno, il comitato tecnico-consultivo per gli interventi per l'export e la commissione per l'osservatorio sulle piccole e medie imprese. I comitati per l'interno e per l'export hanno funzionato fino alla costituzione del Comitato agevolazioni, di cui si dirà in seguito, il quale ne ha assorbito le competenze rispettive.

Nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società, in data 5 luglio 1994, sono stati inoltre determinati i compensi degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'articolo 2364, n.3, del codice civile:

A) compenso annuo fisso:

-	Presidente del Consiglio di amministrazione	lire	275 milioni
-.	Vice Presidente	"	50 "
-	Membri del Consiglio di amministrazione	"	30 "
-	Presidente del Collegio sindacale	"	30 "
-	Sindaci	"	20 "

B) medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo:

- Presidente, Vice Presidente, Amministratori, (escluso l'Amministratore delegato), Presidente del Collegio sindacale e Sindaci lire 300.000

C) compenso annuo aggiuntivo:

ai membri del Comitato esecutivo esclusi il Presidente, Il Vice Presidente e l'Amministratore delegato lire 5 milioni.

Al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo viene corrisposta solo la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi di gestione e di revisione.

La retribuzione dell'Amministratore delegato, inizialmente correlata alla posizione in precedenza rivestita, è stata successivamente determinata, in armonia con i corrispondenti livelli di settore, in lire 450 milioni annui lordi più VAP (valore aggiunto pro capite) di lire 50 milioni annui lordi.

A conclusione di quanto esposto, si fa presente che nella fase immediatamente successiva alla trasformazione in s.p.a. del Mediocredito centrale, a cura del delegato della Corte, nel luglio 1994, è stata data notizia alla Procura della Corte dei conti:

- dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Milano nei confronti dell'ex direttore generale dell'ente per alcune operazioni relative a concessione di crediti e agevolazioni all'esportazione.

Dopo la sostituzione dell'ex direttore generale, avvenuta con deliberazione del luglio 1993, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare una commissione di inchiesta composta da estranei alla s.p.a. con il mandato di verificare in tutte le loro fasi le operazioni predette al fine di accertarne la regolarità ovvero la esistenza di eventuali responsabilità. Al termine dei lavori (maggio - ottobre 1994) la commissione ha concluso che i fatti rilevati sono talvolta caratterizzati da anomalie amministrative procedurali riconducibili all'ex direttore generale che in materia aveva la discrezionalità più ampia;

- della denuncia per reato di calunnia, in danno di esponenti dell'ente, prodotto dal Mediocredito centrale nei confronti dell'ex direttore generale;
- della vicenda relativa alla trasformazione in s.p.a. del Mediocredito centrale.

Nelle valutazioni conclusive della nota predetta veniva precisato che solo nella prima vicenda e, cioè, quella relativa all'ex direttore generale, poteva emergere una situazione presuntivamente perseguibile.

3. Rapporti tra amministrazioni statali e Mediocredito centrale s.p.a. per la gestione dei provvedimenti agevolativi

L'art. 3 della legge 26/11/1993 n.489 prevede la successione della società per azioni derivata dalla trasformazione del Mediocredito centrale nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti e che la medesima società stipuli apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni, nonchè alla determinazione dei compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

Il Mediocredito centrale è dunque, per legge, concessionario di servizi pubblici per la durata decennale prevista dalla stessa norma e le convenzioni che il Mediocredito centrale deve stipulare con le Amministrazioni concedenti disciplinano le modalità di gestione e la remunerazione dei servizi.

Una prima convenzione, il cui testo è stato oggetto del parere del Consiglio di Stato n.11/95 del 31/1/1995, è stata stipulata il 2/3/1995 con il Ministero del tesoro ed è stata approvata e resa esecutiva col decreto n.58023 del 3/3/95 del Direttore generale del tesoro. Tale convenzione, della quale verrà trattato in seguito, riguarda la gestione dei fondi istituiti con legge 28/5/1973, n.295, con legge 23/12/1966, n.1142, con legge 12/8/1977, n. 675, con legge 14/5/1981, n.219, con legge 28/11/1980, n.782, con decreto-legge 20/5/1993, n.149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1993, n.237, art.2, comma 2 e, infine, con legge 23/8/1988, n.384. Per questi fondi, infatti, il Ministero del tesoro è la amministrazione competente, considerato che gli stessi sono alimentati con stanziamenti a carico del capitolo di spesa della predetta amministrazione e le leggi di incentivazione a carico dei medesimi prevedono la emanazione di decreti attuativi del Ministero del tesoro.